



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 153 del 30/12/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:30**, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Assente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente – da remoto
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente – da remoto

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa da remoto il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1463 / 2025**

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVO / CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la legge 29.07.2010 n. 120, in vigore dal 13.08.2010, ha modificato l'art. 208 del codice della strada stabilendo, con i commi 4, 5 e 5/bis, la destinazione del 50% dei suddetti proventi, come segue:

comma 4

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)

comma 5

Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

comma 5-bis

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Visto, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, testualmente recita:

<< comma 12-bis >>

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

<< comma 12-ter. >>

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

<< comma 12-quater. >>

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

Visto, infine, l'art. 25, commi 2 e 3, della Legge 29.07.2010 n. 120 che ha precisato:

<< comma 2- >>

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

<< comma 3 >>

Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (*sanzioni amministrative per violazioni al CdS*) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;

c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:

– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

– redazione dei piani urbani del traffico;

– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);

– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;

– interventi a favore della mobilità ciclistica;

– assunzione di personale stagionale a progetto;

finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;

– acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Richiamato in particolare il c. 4 dell'art. 208, il quale dispone che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada spettanti ai Comuni e agli altri enti diversi dallo Stato sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 del

medesimo articolo, tra cui alla lettera a) ultimo capoverso, al finanziamento degli oneri di assistenza e previdenza riconosciuto a favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, che estende il riconoscimento del finanziamento relativo agli oneri di assistenza e previdenza anche alla Polizia Locale;

Visto l'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regione-EE.LL. siglato il 22/01/2004, che prevede la costituzione di apposito fondo per le finalità di cui sopra, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n° 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) attraverso l'adozione di apposito Regolamento;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Atteso che, sulla base delle indicazioni degli obiettivi dell'amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l'esercizio 2026 ammontano a complessivi € 1.610.000,00 di cui:

Lett.	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	€ 50.000,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	€ 1.560.000,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	€ 0
B	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	€ 0
TOTALE		€ 1.610.000,00

Visto il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 285/1992, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale dispone che *“La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”*.

Considerato che da tali proventi devono essere detratte:

- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinata in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari al

25,35 %;

- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019;

Atteso quindi che l'entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE+spese	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	€ 50.000,00	€ 14.534,16	€ 35.465,84
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	€ 1.560.000,00	€ 453.465,84	€ 1.106.534,16
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	0	0	0
B	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0	0	0
TOTALE		€ 1.610.000,00	€ 468.000,00	€ 1.142.000,00

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che nei documenti programmatici le quote sono state iscritte secondo il criterio di specificità, prevedendo:

a) un unico distinto capitolo d'entrata relativo ai "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada ed al regolamento d'attuazione";

b) i capitoli necessari in relazione alle finalità d'impiego dei proventi suddetti ed al criterio di specificità;

Preso atto che la quota del 50% della prevista entrata è pari ad € 571.000,00 (al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità);

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;

- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità Videoconferenza approvato con delibera n. 39 del 07/04/2022;

Ritenuto di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare gli atti di programmazione economica e finanziaria;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2026, una previsione di entrata da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 1.610.000,00, così distinta:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE+spese	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	€ 50.000,00	€ 14.534,16	€ 35.465,84
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	€ 1.560.000,00	€ 453.465,84	€ 1.106.534,16
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	0	0	0
B	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0	0	0
TOTALE		€ 1.610.000,00	€ 468.000,00	€ 1,142,000.00

3. **DI DESTINARE**, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992, i proventi oggetto del presente provvedimento così come indicato nell'unito prospetto allegato A) del quale forma parte integrante e sostanziale;
4. **DI ISCRIVERE** in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2026/2028 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate, così come analiticamente indicate nell'allegato A);

5. **DI INVIARE** entro il 31 maggio 2026 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2026.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLO GIORGIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, **con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.**

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO